

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 46/A III^a Legislatura

" MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

19/3/1982 N° 13"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28/5/1984.

REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19.3.1982 n° 13".

La pratica attuazione della L.R. n° 13 del 19.3.1982, ormai al 3° anno di applicazione per quanto riguarda i contributi di esercizio e sugli investimenti ~~investimenti~~ erogati alle aziende esercenti pubblici autoservizi di interesse locale, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni finalizzate a rimuovere delle incongruenze ed omissioni.

La modificazione proposta per il sesto comma dell'art. 5 (art. 1) riguarda essenzialmente l'assunzione a carico della Regione dell'onere riveniente dalla rivalutazione del fondo accantonato per buonuscite al 31.12.1981 dalle aziende municipalizzate, onere che nella formulazione della L. n° 13 veniva addossato ai Comuni competenti.

Detta assunzione di onere appare indispensabile in considerazione che i Comuni dotati di Aziende municipalizzate per l'esercizio di trasporto urbano non hanno alcuna possibilità di ripetere allo Stato un onere che non era neppure valutabile alla data del 31.12.1981, in cui la legge dello Stato n° 151/1981 ha fissato il passaggio dai Comuni alle Regioni della competenza finanziaria sulle Aziende municipalizzate.

Con l'occasione sono state precisate le modalità di calcolo dei maggiori oneri connessi alla rivalutazione dei fondi di accantonamento per la quota corrispondente al periodo precedente il 31.1.1981, dei quali la Regione si andrà a far carico man mano che si verificheranno le quiescenze sino all'esaurimento del periodo transitorio che inevitabilmente comporta il passaggio delle competenze.

Altre modifiche riguardano i comma 5°, 8° ed ultimo dell'art. 8, che viene integrato in calce con l'aggiunta di ulteriori comma (art. 2).

Scopo delle predette modificazioni è quello di introdurre opportuni correttivi che consentano, nelle inevitabili more della determinazione preventiva del contributo di esercizio, l'erogazione di acconti in misura adeguata a far fronte ai disavanzi gestionali.

Altra modifica riguarda le modalità di erogazione degli acconti o delle trimestralità di contributo, disposte, previo provvedimento di attribuzione della Giunta Regionale per l'intero anno, con decreto dell'Assessore Regionale ai Trasporti di mera ese

cuzione del provvedimento regionale.

Viene inoltre prorogato il termine fissato dall'ultimo comma del medesimo art. 8 per la copertura dei disavanzi gestionali delle aziende municipalizzate, A.T.A.F. di Foggia e A.M.E.T. di Trani, limitatamente agli esercizi degli autoservizi extraurbani in affidamento regionale, nonché per la Gestione Commissionariale Autoservizi Extraurbani di Taranto, fino a quando non saranno costituiti e funzionanti gli organismi pubblici di gestione e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1986.

Con i comma aggiunti allo stesso art. 8 si intende dotarsi dello strumento giuridico necessario per riconoscere alle aziende interessate gli oneri per interessi passivi sulle somme dovute per contributi a conguaglio, in accoglimento di esplicite istanze già avanzate in tal senso. Detti oneri riguardano soprattutto gli esercizi pregressi, essendo prevedibile per il futuro la loro vanificazione grazie alla possibilità di rivalutazione degli acconti della quale si è detto in precedenza.

Per quanto riguarda la ritrascrizione dell'art. 14 della L.R. n° 13/1982 (art. 3), le modifiche introdotte riguardano essenzialmente:

- l'esclusione dal contributo sugli investimenti del prezzo dei pneumatici, che risulta duplicativo della quota di contributo di esercizio riconosciuta a tale titolo;
- l'incremento da sei a nove mesi della validità degli affidamenti di contributi per investimenti, con facoltà di proroga di sei mesi in sei mesi, a giudizio della Giunta Regionale, la quale ha anche la facoltà di attribuirli ad altre aziende o imprese;
- introduzione di sanzioni per le trasgressioni ai vincoli sull'uso dei beni acquistati col contributo regionale;
- precisazioni sulle destinazioni dei beni acquistati con il contributo regionale in caso di cessione di autolinee ad altra azienda o di cessazione delle concessioni.

L'art. 4 del disegno di legge ritrascrive l'art. 18 della L.R. n° 13/1982 essenzialmente allo scopo di introdurre una nuova tipologia di abbonamenti mensili speciali a 19 coppie di corse, da rilasciare ai soli lavoratori turnisti di aziende con ciclo produttivo continuo, muniti di apposita tessera di riconoscimento fornita dall'azienda che effettua il trasporto previa esibizione di idonea certificazione.


Quanto sopra in adempimento dello specifico mandato ricevuto dalla Giunta Regionale in data 16.4.1984.

Infine l'art. 5 del disegno di legge ritrascrive l'art. 19 della L.R. n° 13/1982 introducendo alcune limitazioni e precisazioni circa le categorie ammesse alla libera circolazione sugli autobus.

L'ASSESSORE

- Dott. Giuseppe Zingrillo -

/im



REGIONE PUGLIA

D I S E G N O D I L E G G E

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale
19 Marzo 1982 N. 13".

Art. 1

I comma sesto e settimo dell'art. 5 della legge regionale 19 Marzo 1982 n. 13 sono sostituiti dai seguenti:


- Comma Sesto

"Per gli anni 1981 e precedenti i maggiori oneri connessi coi trattamenti di buonuscita e con le rivalutazioni degli accantonamenti progressivi graveranno sulla Regione.

- Comma Settimo

La determinazione dei maggiori oneri sarà effettuata facendo riferimento:

- a) per il personale dipendente da aziende pubbliche affidatarie di autolinee extraurbane e da società a totale partecipazione pubblica concessionarie di autolinee extraurbane, all'importo corrispondente al trattamento individuale di fine lavoro maturato al 31.12.81 rivalutato, per il periodo di


14.5 

REGIONE PUGLIA

servizio successivo e fino alla data di cessazione del rapporto, coi tassi ed alle condizioni previste dall'art. 2120 del Codice Civile nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297/1932; tenendo conto delle norme contrattuali FENIT intervenute sino a tutto il 31.5.82.

b) per il personale dipendente da imprese private concessionarie di sole autolinee extraurbane, all'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento individuale di fine lavoro maturato al 31.12.1980 secondo le norme contrattuali FENIT 1980 e quello maturato alla stessa data secondo le norme contrattuali ANAC 1970, maggiorando il valore differenziale così determinato dell'intera annualità relativa al 1981 ed applicando all'importo così ottenuto le rivalutazioni di cui alla precedente lettera a);

c) per il personale dipendente da imprese private concessionarie di sole autolinee urbane, all'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento individuale di fine lavoro maturato al 31.12.1981 secondo le norme contrattuali FENIT 1980 e quello maturato alla stessa data secondo le norme contrattuali A.N.A.C. 1970, rivalutando il ~~il~~



REGIONE PUGLIA

valore differenziale così determinato come stabilito alla precedente lettera a);

d) per il personale dipendente da aziende municipalizzate di pubblico trasporto e per quello addetto all'esercizio di autolinee gestite in concessione regionale o di altri enti locali interessati da società ferroviarie, all'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento individuale di fine lavoro maturato al 31.12.1981 secondo le norme contrattuali vigenti per detto personale ed il fondo di buonuscita individuale accantonato al 31.12.1981 annualmente incrementato degli interessi al tasso legale su base composta sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, rivalutando il valore differenziale così determinato come stabilito alla precedente lettera a);

e) per il personale dipendente da imprese private concessionarie di autoservizi in regioni finitime ed esercenti anche autolinee in concessione regionale pugliese, limitatamente agli agenti viaggianti riconosciuti necessari per l'esercizio di dette autolinee ai fini dei costi standardizzati, all'importo corrispondente alla differenza

REGIONE PUGLIA

tra il trattamento individuale di fine lavoro maturato al 31.12.1981 secondo le norme contrattuali vigenti per detto personale e quello maturato alla stessa data secondo le norme contrattuali A.N.A.C. 1970, rivalutando il valore differenziale così determinato come stabilito alla precedente lettera a) e decurtandolo delle eventuali provvidenze allo stesso titolo erogate o riconosciute dalla regione finitima.

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Il comma quinto dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982 n. 13 é sostituito dai seguenti:

"" Nell'anno al quale i contributi si riferiscono la Giunta Regionale, a domanda delle Aziende o Imprese interessate, può autorizzare l'erogazione di acconti sul contributo di esercizio prendendo a riferimento i contributi erogati o attribuiti o determinati in via definitiva o in acconto per l'anno precedente. Per gli anni 1984 e successivi gli acconti possono essere rivalutati con l'applicazione di un saggio di incremento che sarà stabilito dalla Giunta Regionale tenendo conto del tasso d'inflazione previsto per l'anno al quale i contributi si riferiscono.""

"" La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, determina e attribuisce alle Aziende o Imprese interessate l'intera annualità degli acconti o contributi, salvo rettifiche occorrenti, assumendo il relativo impegno di spesa.""

Nel comma ottavo dell'art. 8 della L.R. 19.3. 1982 le parole "quarto comma" sono sostituite con le parole "settimo comma".

REGIONE PUGLIA

Il comma nono dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982 n. 13 é sostituito dal seguente:

L'erogazione degli acconti o dei contributi é disposta a trimestralità anticipate, da corrispondere entro il 25° giorno del primo mese del trimestre cui si riferiscono, con decreto dell'Assessore Regionale ai Trasporti di mera esecuzione del provvedimento di attribuzione della Giunta Regionale, subordinatamente alla presentazione da parte delle Aziende o Imprese delle dichiarazioni, riferite al trimestre solare precedente:

- a) di regolare esercizio, salvo che modifiche o interruzioni siano avvenute in conseguenza di provvedimenti adottati dalle competenti autorità o siano derivate da cause di forza maggiore;
- b) di regolare gestione e di adempimenti di tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro e dalle leggi sulle assicurazioni sociali.
- c) di impegno al rispetto di regolare svolgimento del programma di esercizio nel trimestre

REGIONE PUGLIA

successivo.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982 n. 13 é sostituito dai seguenti:

"" Per le Aziende Municipalizzate A.T.A.F. di Foggia e A.M.E.T. di Trani, limitatamente agli esercizi degli autoservizi extraurbani in affidamento regionale, nonché per la Gestione Commissariale Autoservizi Extraurbani di Taranto, la Giunta Regionale assicura, fino a quando non saranno costituiti e funzionanti organismi pubblici di gestione con la partecipazione degli enti locali interessati e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1986, la copertura dell'intero disavanzo finanziario di esercizio riconosciuto ammissibile.

Per gli esercizi di trasporto di cui al comma precedente sono autorizzate erogazioni di acconti prendendo a riferimento gli interventi finanziari erogati o attribuiti o liquidati per l'anno precedente, applicando le rivalutazioni e le modalità e condizioni stabilite per le altre Aziende o Imprese di trasporti, nonché erogazioni di acconti sui disavanzi ancora scoperti degli

REGIONE PUGLIA

esercizi 1981 e precedenti per importi da stabilire dalla Giunta Regionale secondo il proprio prudente apprezzamento."

All'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982 n. 13 sono aggiunti i seguenti comma:

" Sulle somme dovute dalla Regione per contributi di esercizio e su quelle da recuperare a carico delle Aziende o Imprese interessate si applicano gli interessi col saggio debitore della Regione Puglia previsto dalla convenzione per il servizio di tesoreria. La Giunta Regionale con proprio provvedimento, stabilirà le condizioni e le modalità da osservare per il computo degli interessi."

" Non sono dovuti gli interessi alle Aziende o Imprese che non abbiano presentato la domanda di accesso ai contributi entro il termine di cui al primo comma unitamente alla completa e regolare documentazione di cui al terzo comma."

REGIONE PUGLIA

Art. 3

L'art. 14 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 è sostituito dal seguente:

1. "Per accedere ai contributi di cui all'art. 10 gli Enti, le Aziende e le Imprese interessate devono presentare annualmente al Presidente della Giunta Regionale, nei termini che saranno stabiliti dal competente Assessorato Regionale ai Trasporti, apposita domanda corredata da una relazione tecnica illustrativa che tenga conto delle esigenze degli esercizi.

2. Sulla base delle richieste ricevute, la Giunta Regionale elabora un programma di interventi che risulti compatibile con le indicazioni rivenienti dal Piano regionale dei trasporti e dai Piani di trasporto di bacino, nonché con le disponibilità finanziarie.

3. Nelle more della definizione dei piani suddetti la Giunta regionale elabora annualmente il programma di interventi, alla semplice condizione che lo stesso non risulti in contrasto con le linee generali della programmazione regionale.

REGIONE PUGLIA

4. Le richieste degli Enti, delle Aziende e delle Imprese interessate saranno pertanto accolte e finanziate in quanto compatibili coi programmi di cui ai precedenti comma.

5. I finanziamenti vengono accordati sulla base dei prezzi proposti riconosciuti ammissibili al momento dell'accoglimento della domanda e comprensivi di IVA, con esclusione, per quanto riguarda il materiale rotabile, del prezzo dei pneumatici. Decorso il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale delibera gli affidamenti dei contributi per gli investimenti alle Aziende ed Imprese le cui domande siano risultate accoglibili, disponendo l'assunzione dell'impegno della relativa spesa complessiva.

6. Gli affidamenti di cui al comma precedente avranno la validità di nove mesi dalla data di notifica del relativo provvedimento di rilascio, e, a domanda delle Aziende o Imprese interessate da rivolgere al Presidente della Giunta regionale entro il termine di scadenza degli stessi, potranno essere prorogati di validità di sei mesi in sei mesi a giudizio della Giunta regionale, la quale ha anche facoltà di attribuirli ad altre Aziende o Imprese, fermo restando l'impegno della relativa spesa compatibilmente con la disposizione di cui al terzo comma

REGIONE PUGLIA

7. L'erogazione dei contributi affidati avverrà in proporzione alla realizzazione dei programmi di investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate e, comunque, nei limiti dei finanziamenti accordati. In particolare, l'erogazione dei contributi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto di persone è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile, dalla quale risulti che i mezzi acquistati presentano caratteristiche unificate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13/8/1975, n. 377, convertito nella legge 16/10/1975, n. 493.

8. Gli autobus non possono essere utilizzati per l'effettuazione di corse fuori linea, pena la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di f. 500.000 per la prima violazione, di f. 1.000.000 per la seconda violazione e di f. 2.000.000 per ciascuna delle violazioni successive.

9. L'alienazione dei beni acquistati col contributo regionale è subordinata al preventivo nulla-osta della Giunta regionale, il quale può essere accordato soltanto a condizione che l'Ente, l'Azienda o l'Impresa rimborsino alla Regione una parte del valore di scambio determinato dall'U.T.E. nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all'atto dell'acquisto.



REGIONE PUGLIA

10. In caso di cessione di autolinee ad altra azienda o di fusione di aziende con trasferimento dei beni acquistati col contributo regionale, i vincoli e le condizioni di cui al precedente comma sono posti a carico dell'azienda cessionaria o dell'azienda incorporante o della nuova azienda.

11. I vincoli e le condizioni di cui ai precedenti due comma decadono al termine:

- a) di diecianni per quanto riguarda gli autobus e le attrezzature fisse e mobili;
- b) di cinquante anni per quanto riguarda i beni immobili.

12. Per gli autobus il valore di scambio di cui al punto 9 sarà stabilito con la seguente formula:

$$V_x = V_0 (1 - 0,18x + 0,009x^2)$$

V_x = valore dell'autobus con anzianità di x anni nell'anno considerato;

V_0 = valore dell'autobus nuovo secondo i listini in vigore nell'anno considerato;

x = numero degli anni di anzianità dell'autobus.



REGIONE PUGLIA

13. Nei casi di cessazione delle concessioni per qualsiasi causa, la Regione, ove ne abbia interesse, può incaricare l'Ente Regionale Pugliese Trasporti (ERPT) di rilevare i beni acquistati con il contributo regionale, rimborsando alle Aziende cessanti le quote del valore di scambio stabilite ai commi 9 e 12 dell'art. 3 della presente legge. Qualora la Regione non intenda rilevare i beni di cui sopra, le Aziende cessanti hanno la facoltà di chiedere l'annullamento dei vincoli stabiliti sui predetti beni ai commi 11° e 12° dell'art. 14 della L.R. n. 13/1982 o, in alternativa, alienare¹ gli stessi beni rimborsando alla Regione le quote del valore di scambio precedentemente determinate.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

L'art. 18 della legge regionale 19 marzo 1982 n. 13 é sostituito dal seguente:

" Il tredicesimo comma dell'art. 34 della legge regionale 23.6.80 n. 79 é così modificato:

" Sui servizi classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di un collegamento di un Comune con il proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per relazioni ferroviarie che abbiano origine o destinazione presso lo scalo stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati ai prezzi degli abbonamenti ordinari di seconda classe applicati dal vettore ferroviario sulle distanze corrispondenti nel caso che detti prezzi risultino inferiori a quelli vigenti per gli autoservizi pubblici di competenza regionale."

Il primo comma dell'art. 36 della legge regionale 23.6.80 n.79 é così modificato:

" E' fatto obbligo alle aziende esercenti pubbliche autolinee di concessione regio-

REGIONE PUGLIA

nale di rilasciare, a richiesta, i seguenti tipi di abbonamento:

- a) settimanali - validi per effettuare quattro corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;
- b) settimanali - validi per effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;
- c) settimanali - validi per effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;
- d) mensili - validi per effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruire nel mese per il quale è stato rilasciato;
- e) mensili - validi per effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato;
- f) mensili speciali - validi per effettuare diciannove corse di andata e diciannove di ritorno nel mese per il quale è stato rilasciato, per lavoratori turnisti delle

REGIONE PUGLIA

16

aziende a ciclo produttivo continuo muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle aziende che effettuano il trasporto."

Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 23.6.80 n. 79 é aggiunto il seguente comma:

" A richiesta dell'utenza le Aziende di cui al primo comma possono rilasciare abbonamenti unidirezionali secondo le tipologie già fissate nel medesimo comma, a prezzi ridotti del 50% rispetto ai corrispondenti abbonamenti bidirezionali."

REGIONE PUGLIA

Art. 5

L'art. 19 della legge regionale 19 marzo 1982 n. 13 é sostituito dal seguente:

" L'articolo 40 della legge regionale 23 giugno 1980 n. 79 é soppresso e sostituito dal seguente:

" Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto locale é fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti e semigratuiti di viaggio sulle linee da esse gestite. Le tessere e i biglietti già rilasciati, al di fuori dei casi previsti nel successivo comma, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi pubblici di linea:

- a) il personale dell'Assessorato Regionale ai trasporti, munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione;
- b) il personale della Direzione Generale della Motorizzazione civile e degli Uffici Provinciali dipendenti, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
- c) gli appartenenti alle forze dell'ordine: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza,

REGIONE PUGLIA

Agenti di Custodia, Vigili del Fuoco, Guardie Forestali, muniti di tessera non nominativa rilasciata dalle aziende esercenti a richiesta dei Comandi interessati, in numero non superiore a due per Comando, con validità limitata ad un anno, suscettibile di rinnovo e proroga;

- d) gli agenti dipendenti dalle aziende di pubblico trasporto, per esigenze di servizio e loro famiglie nei casi previsti dall'art. 34 del Regolamento all. A al R.D. 8.1.1931 n. 148;
- e) i ciechi con residuo visivo fino ad 1/20 in entrambi gli occhi ottenuto con correzioni di lenti; i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio; gli invalidi civili al 100%; i mutilati e gli invalidi di guerra che siano titolari di pensione di guerra, nonché gli invalidi civili per causa di guerra e assimilati, con una percentuale di invalidità non inferiore all'80%. Le predette persone possono godere del beneficio a condizione che siano munite di apposita tessera rilasciata dall'azienda gestrice e predisposta a cura e spese della Regione, previa presentazione di documentazione, atta a comprovare lo stato di cecità (totale o parziale) o di invalidità sopra citate, da rilasciare dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Q

REGIONE PUGLIA

Il beneficio di cui al comma precedente è esteso all'accompagnatore della persona affetta da invalidità totale o cecità assoluta, a condizione che sull'apposita tessera siano riportate le generalità di non più di due persone singolarmente designate all'accompagnamento.

L'onere finanziario corrispondente ai titoli gratuiti di viaggio di cui alle lettere c), d) ed e) del penultimo comma sarà rimborsato alle aziende coi criteri ed alle condizioni che saranno stabilite con provvedimento della Giunta Regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 31-5-86

